

## Gli indici giurisprudenziali della subordinazione nel lavoro giornalistico

**Sommario: 1. Peculiarità del lavoro giornalistico – 2. Indici di subordinazione nel lavoro giornalistico – 3. Riflessi sulla tutela previdenziale.**

1. *Peculiarità del lavoro giornalistico* – Il lavoro dei giornalisti è stato tradizionalmente - anche se non univocamente<sup>1</sup> – considerato un rapporto di lavoro speciale in virtù sia della peculiarità dell’oggetto della prestazione che della natura del datore di lavoro<sup>2</sup>. Tale è la particolarità dell’attività che nell’ordinamento giuridico italiano non è individuabile una definizione di “giornalista” o di “attività giornalistica”: l’art. 1, comma 3, della L. n. 69 del 3 febbraio 1963, istitutiva dell’Ordine professionale, non indica espressamente l’oggetto della professione<sup>3</sup>, ma si limita a dichiarare che “coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista” sono appartenenti all’Ordine dei giornalisti professionisti. Neanche nel Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico<sup>4</sup> si rinviene una compiuta definizione di attività giornalistica, in quanto l’art. 1 fa semplicemente riferimento ai “giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza”, presupponendo il contenuto della prestazione.

A colmare tale lacuna è intervenuta a più riprese la giurisprudenza, che, sulla base delle autorevoli elaborazioni dottrinali in materia, ha delineato con sempre maggiore specificità l’ambito di applicazione del lavoro giornalistico. Innanzitutto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, è attività giornalistica “quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera di espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie rielaborate con obiettività, anche se non disgiunte da una valutazione critica”<sup>5</sup>.

Da tale definizione è possibile enucleare alcuni tratti salienti del lavoro giornalistico.

*In primis*, emerge il carattere della *creatività*<sup>6</sup>, che si esprime in un apporto soggettivo ed inventivo, secondo i criteri desumibili dall’art. 2575 c.c. e dall’art. 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia

---

<sup>1</sup> M. Biagi – M. Tiraboschi, *Istituzioni di diritto del lavoro*, Giuffrè, 2012, p. 112, in cui si critica il concetto stesso di specialità del rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> M. Magnani, *Diritto dei contratti di lavoro*, Giuffrè, 2009, p. 22.

<sup>3</sup> A. Pajno, *Giornalisti e pubblicisti*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, 1991, VII, p. 176.

<sup>4</sup> Il vigente Ccnl è stato sottoscritto in data 26 marzo 2009.

<sup>5</sup> Cass. 2 febbraio 1982, n. 625; Cass. 18 gennaio 1986, n. 330.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. 14 aprile 1999, n. 3705.

di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche. Anche in dottrina è stata autorevolmente sottolineata l'importanza dell'"elaborazione critica della notizia"<sup>7</sup>: è proprio questo il *discrimen* con le attività preparatorie consistenti nella mera ricerca di dati ed informazioni.

Altre caratteristiche dell'attività giornalistica sono l'*indipendenza* ed *autonomia*, volte a garantire sia l'obiettiva riferibilità all'autore sia la sua responsabilità<sup>8</sup>. In tale ottica si può interpretare l'art. 2 della citata L. n. 63/1969, che, affermando come "diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica"<sup>9</sup>, collega l'esercizio di tale attività alla manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

Un'altra connotazione evidenziata dalla giurisprudenza consiste nella *tempestività*<sup>10</sup> o *attualità* della notizia, in quanto il giornalista, ponendosi come mediatore tra il fatto e la sua diffusione, si differenzia da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una rapidità di informazione diretta a sollecitare gli utenti a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli. Attualità non significa necessariamente che la notizia sia "fresca"<sup>11</sup>, ma che sia attuale l'interesse del pubblico nei confronti dell'argomento trattato.

Un elemento indispensabile è, ovviamente, la *comunicazione*<sup>12</sup> della notizia: la manifestazione critica ed originale del pensiero deve avere direttamente ed espressamente una finalità di diffusione nei confronti di una massa indeterminata di utenti, attraverso la stampa periodica ed ogni altra tipologia di *mass-media*, com'è stato rilevato con chiarezza anche dalla dottrina più risalente<sup>13</sup>.

Sulla scorta di tali indici presuntivi, la Corte di cassazione ha escluso la natura giornalistica nell'ipotesi di attività analoghe, che, pur partecipando "al mestiere di scrivere"<sup>14</sup>, se ne distinguono per la mancanza di uno o più elementi caratteristici, come ad esempio avviene per l'attività di informazione svolta nell'ambito di un periodico illustrato a carattere aziendale interno<sup>15</sup> o di riviste scientifiche, tecniche o professionali<sup>16</sup>.

2. *Indici di subordinazione nel lavoro giornalistico* – Una volta delineato l'ambito del lavoro giornalistico, è opportuno chiarire che tale rapporto può essere svolto in forma autonoma o

---

<sup>7</sup> A. Vallebona, *Il lavoro giornalistico: definizione e figure*, in *Dir. lav.*, I, 2005, p. 299.

<sup>8</sup> A. Pajno, *Op. cit.* p. 177.

<sup>9</sup> Nei limiti dell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e nel rispetto della verità sostanziale dei fatti.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827.

<sup>11</sup> Cfr. A. Vallebona, *Op. cit.*, p. 300.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007.

<sup>13</sup> S. Fois, *Giornalisti*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, 1969, XVIII, p. 707.

<sup>14</sup> G. Petraglia, *L'attività di informazione svolta per «Guida al Lavoro» ha natura giornalistica?*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, IV, p. 911.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. 27 maggio 2008, n. 13814, in *Mass. Giur. it.*, 2008.

<sup>16</sup> Cass. 5 maggio 2007, n. 13067, in *Mass. Giur. it.*, 2007.

subordinata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità<sup>17</sup>, il vincolo di subordinazione assume per i giornalisti “una particolare configurazione per la natura squisitamente intellettuale della relativa attività, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie”<sup>18</sup>. Infatti, proprio in ragione del carattere intellettuale e creativo della prestazione e per l'autonomia ed indipendenza dei giornalisti, il vincolo della subordinazione risulta “attenuato”<sup>19</sup> e, a causa della peculiarità delle mansioni, non è agevolmente ravvisabile l'elemento - decisivo - dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

L'eterodirezione, con conseguente limitazione dell'autonomia, può assumere aspetti ed intensità diversi a seconda della maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate ovvero al contenuto più o meno intellettuale e creativo della prestazione pattuita e, pertanto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una pur minima struttura imprenditoriale - che, pur privi singolarmente di valore determinante, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione<sup>20</sup>.

Con riferimento al lavoro giornalistico, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato in particolar modo la circostanza che il lavoratore sia stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le eventuali istruzioni<sup>21</sup>. Il potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro nei confronti del giornalista si esplica, generalmente, nel coordinamento attraverso riunioni periodiche sull'attività da svolgere e nella vigilanza esercitata dal caposervizio sui compiti assegnati<sup>22</sup>.

Al fine della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato risultano particolarmente rilevanti, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa editoriale<sup>23</sup> e la continuità della prestazione giornalistica<sup>24</sup>: tali elementi si desumono

---

<sup>17</sup> Cfr. *ex plurimis* Cass. 02 aprile 2009, n. 8068. V. anche G. Scartozzi, *Lavoro autonomo e lavoro subordinato: le indicazioni della Suprema Corte in materia di lavoro giornalistico*, in *Giur. it.*, 1995, I, p. 277; F. Abruzzo, *Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2000, p. 833.

<sup>18</sup> F. Buffa, *La subordinazione del giornalista*, in *Giust. Civ.*, 2010, IX, p. 2002.

<sup>19</sup> Trib. Roma 25 maggio 2007, n. 10283. Da ultimo, v. Cass. 16 luglio 2013, n. 17372.

<sup>20</sup> *Ex pluribus*, Cass. Ss. Uu. 30 giugno 1999, n. 379.

<sup>21</sup> Da ultimo, v. Cass. 5 agosto 2013, n. 18619.

<sup>22</sup> Cass. 28 maggio 2013, n. 13225.

<sup>23</sup> Ad esempio, lo svolgimento della collaborazione in stretto contatto con la redazione (v. Cass. 19 agosto 2013, n. 19199), la partecipazione alle riunioni redazionali e la fruizione di mezzi e servizi aziendali (v. Cass. n. 17372/2013, cit.), l'accollo da parte dell'editore di spese straordinarie oltre il compenso fisso mensile (v. Cass. n. 18619/2013, cit.).

<sup>24</sup> Quotidianità o comunque notevole intensità della collaborazione (v. Cass. n. 19199/2013, cit.), la richiesta espressa di permessi o ferie (v. Cass. n. 18619/2013, cit.).

quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione<sup>25</sup> dell'editore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili<sup>26</sup> e non sempre predeterminate e predeterminabili<sup>27</sup>. In particolare, l'elemento della continuità si rileva quando la prestazione sia resa per un "apprezzabile periodo di tempo"<sup>28</sup> al fine di assicurare la "copertura di un settore informativo"<sup>29</sup> attraverso la compilazione sistematica di articoli su specifici argomenti o rubriche. Per quanto riguarda l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la Suprema Corte ha evidenziato il carattere collettivo dell'opera giornalistica<sup>30</sup>, in considerazione sia dell'orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione dei giornali e la diffusione delle notizie<sup>31</sup> sia dell'articolata struttura della redazione, caratterizzata dalle funzioni di programmazione, stesura dei testi, scelta e revisione degli articoli, impaginazione ed altre attività connesse<sup>32</sup>.

È stata anche recentemente<sup>33</sup> valorizzata come indice di subordinazione l'espressa previsione dell'obbligo di fedeltà nel contratto individuale di lavoro, richiamando l'art. 2105 c.c.

In considerazione dell'indipendenza giornalistica, non può astrattamente escludersi la subordinazione in un rapporto svolto saltuariamente e con retribuzione commisurata alla mole di lavoro svolto, qualora il giornalista abbia prestato la sua attività svolgendo i compiti di volta in volta assegnatigli, seguendo specifiche direttive circa i tempi prefissati per la consegna degli articoli e la loro lunghezza<sup>34</sup>. *A fortiori*, la giurisprudenza ha affermato che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il giornalista goda di una certa libertà di movimento, non abbia una postazione fissa e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro<sup>35</sup>, data la peculiarità dell'attività, consistente anche nel reperimento delle notizie, nello svolgimento di interviste, nella partecipazione a convegni e manifestazioni, ecc...

Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, rappresenta un indice rilevatore della subordinazione lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti un particolare settore, consistente nella sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche<sup>36</sup>. Di contro, costituisce un indice negativo la pattuizione di

---

<sup>25</sup> Cass. 23 settembre 2005, n. 18660. Inoltre, con sentenza n. 12252 del 20 agosto 2003, la Corte di cassazione ha chiarito che per stabilità si intende "non la semplice continuità - riscontrabile a posteriori anche nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione - ma il risultato di un patto, in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza essere esposto al rischio di doverla contrattare volta per volta".

<sup>26</sup> In considerazione del "vincolo attenuato", basta che si tratti di direttive di massima: cfr. Cass. n. 17372/2013, cit.

<sup>27</sup> Trib. Roma 31 gennaio 2007, n. 1870.

<sup>28</sup> V. Cass. n. 17372/2013, cit.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. 23 gennaio 2013, n. 1578.

<sup>30</sup> Cass. 17 aprile 2013, n. 9339.

<sup>31</sup> Cass. 9 giugno 1998, n. 5693.

<sup>32</sup> Cass. 27 marzo 1998, n. 3272.

<sup>33</sup> Cass. n. 18619/2013, cit.

<sup>34</sup> Cass. 20 agosto 2003, n. 12252.

<sup>35</sup> Cass. 12 febbraio 2008, n. 3320.

<sup>36</sup> Cass. 21 giugno 2012, n. 10332.

prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo<sup>37</sup>, che prevedano la pubblicazione degli scritti – e, quindi, il compenso - solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale<sup>38</sup>.

Ai fini dell'individuazione della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, la formale qualificazione operata dalle parti nel contratto individuale, il c.d. *nomen iuris*, seppure rilevante, non è determinante<sup>39</sup> e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento in concreto tenuto nell'attuazione del rapporto, "posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia"<sup>40</sup>. *A contrario*, risulta decisivo il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto<sup>41</sup>.

Infine, non è indispensabile il requisito dell'esclusività della prestazione in favore di un unico soggetto datoriale<sup>42</sup>. La prestazione giornalistica risulta, infatti, compatibile anche con l'espletamento di altre attività e non rileva neppure la circostanza che sia soltanto marginale rispetto ad altre attività svolte e che impegni il giornalista per un limitato numero di ore giornaliere, purché vi siano la continuità e la responsabilità del servizio,<sup>43</sup>.

3. *Riflessi sulla tutela previdenziale* - L'accertamento della subordinazione nello svolgimento del rapporto di lavoro giornalistico ha, ovviamente, delle conseguenze sul piano previdenziale, particolarmente rilevanti fino alla seconda metà degli anni '90. Infatti, all'epoca risultavano beneficiari delle prestazioni previdenziali<sup>44</sup> soltanto i giornalisti dipendenti, iscritti obbligatoriamente all'INPGI<sup>45</sup>, e non era prevista alcuna tutela contributiva in favore dei giornalisti che svolgevano l'attività in forma autonoma (P. IVA, prestazione di natura occasionale con ritenuta d'acconto, collaborazioni coordinate e continuative).

Soltanto con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è stata istituita la Gestione Separata INPGI, con la previsione dell'obbligo di iscrizione per coloro che, pur inseriti nell'albo professionale dei

---

<sup>37</sup> V. Cass. 29 maggio 2013, n. 13408.

<sup>38</sup> Cass. 21 giugno 2012, n. 10332. V. anche Cass. 2 aprile 2009, n. 8068.

<sup>39</sup> Cfr. L. Battista, *Brevi note sul lavoro subordinato: rilevanza della volontà nella sua qualificazione*, in *Dir. lav.*, 1994, II, p. 118.

<sup>40</sup> Cass. n. 19199/2013, cit.

<sup>41</sup> Trib. Roma 26 ottobre 2006, n. 18514; Trib. Roma 20 giugno 2006, n. 12604. Sul punto, v. anche Cass. 23 luglio 2004, n. 13872.

<sup>42</sup> V. Cass. 28 maggio 2013, n. 13224.

<sup>43</sup> Ad esempio quando il giornalista abbia ricevuto l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute: v. Cass. 27 luglio 1991, n. 10086.

<sup>44</sup> Sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS per gli altri lavoratori dipendenti.

<sup>45</sup> Art. 1 della Legge 20 dicembre 1951 n. 1564, denominata Legge Rubinacci.

giornalisti, svolgono l'attività senza vincolo di subordinazione, a prescindere da qualunque quantificazione reddituale.

Inoltre, per arginare l'abuso di rapporti di co.co.co, anche nella modalità a progetto, spesso diretti a mascherare rapporti di lavoro subordinato per risparmiare costi e, quindi, tutele, è stata introdotta una disposizione chiaramente anti-elusiva. A far data dal primo gennaio 2009, il Regolamento della Gestione Previdenziale Separata INPGI<sup>46</sup> ha distinti tra professionisti autonomi e collaboratori a progetto, prevedendo per questi ultimi una disciplina più rigida. Infatti, l'assolvimento degli obblighi previdenziali per i giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato posto per due terzi a carico del committente e soltanto per un terzo a carico del collaboratore e l'obbligo del relativo versamento grava sul committente<sup>47</sup>. Per i giornalisti autonomi *tout court*, invece, i contributi obbligatori ammontano soltanto al 10% del reddito professionale annuo<sup>48</sup> e sono totalmente a carico dell'iscritto<sup>49</sup>.

Com'è evidente, con l'estensione della tutela assicurativa e previdenziale si è gradualmente ridotta la disparità tra giornalisti che svolgono l'attività con vincolo di subordinazione e coloro che esercitano la professione in forma autonoma o collaborativa<sup>50</sup>. Ciononostante, sono ancora numerosi i procedimenti giurisdizionali finalizzati al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, in conseguenza sia di rivendicazioni del prestatore di lavoro sia di verbali ispettivi aventi ad oggetto la riqualificazione dei rapporti di lavoro.

Marianna Russo

Ispettore del Lavoro presso la Direzione Territoriale di Roma e dottoranda di ricerca in Diritto del Lavoro presso l'Università "La Sapienza" di Roma

\* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

---

<sup>46</sup>La novità è stata introdotta nel Regolamento approvato con provvedimento del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia il 6 marzo 2009 e sostanzialmente riprodotta nel nuovo Regolamento in vigore dal 30 gennaio 2013.

<sup>47</sup> Art. 11 del citato Regolamento.

<sup>48</sup> Art. 3 del Regolamento Gestione Separata INPGI.

<sup>49</sup> Art. 6 del citato Regolamento.

<sup>50</sup> Dall'1 gennaio 2011 l'assicurazione I.V.S. è pari al 26% delle somme corrisposte dal committente (di cui il 17,82% a carico del committente e l'8,91% a carico del giornalista), mentre per i giornalisti dipendenti è pari al 28,97%.